

I lavori pubblici e il nuovo Regolamento

Combattere gli eccessivi ribassi e riaprire i giochi per i giovani progettisti: questi gli obiettivi raggiunti

Gli emendamenti del CNAPPC recepiti

Il nuovo Regolamento introduce finalmente **una più efficiente prassi dei metodi e dei criteri di svolgimento del concorso d'idee e di progettazione**. Questa procedura viene di fatto incentivata mediante una normativa di dettaglio che ne fa comprendere meglio l'utilità e dovrebbe portare presto a una sostanziale limitazione di bandi mal formulati. Un'importante novità a favore dei giovani è determinata laddove le stazioni appaltanti devono valutare in via prioritaria l'opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di un professionista con meno di cinque anni d'iscrizione al relativo albo. Questo porta alla liceità di proporre bandi di concorso in cui la prescritta presenza dei giovani non sia limitata da requisiti inaccettabili. Non indifferente, per la buona pratica dei concorsi, è infine la previsione di dotare tale procedura di un consistente corredo di documentazione preliminare, utilissima al fine di una maggiore efficacia dei risultati attesi.

La **limitazione degli eccessivi ribassi nelle gare di progettazione** è contenuta nell'allegato M del Regolamento: questo è il punto in cui si determinano i meccanismi per attribuire i punteggi all'elemento prezzo nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con il vecchio Regolamento la formula si basava sul rapporto fra il ribasso formulato dal singolo concorrente e il massimo ribasso tra tutti quelli presentati. Con il nuovo Regolamento il rapporto non dovrà riferirsi al massimo ribasso, bensì a quello medio, che consiste cioè nella media aritmetica dei ribassi offerti. Questa positiva novità consentirà di assegnare il maggiore punteggio non a chi ha effettuato il massimo ribasso, bensì al concorrente che si sarà maggiormente avvicinato alla media. Il nuovo meccanismo applica di fatto una sorta di taglio alle offerte anomale e, inducendo i concorrenti a pesare molto più che nel recente passato le riduzioni offerte sul prezzo, attuerà presto un'azione calmieratrice dei ribassi esorbitanti presenti oggi sul mercato.

Nell'ambito dei **compensi professionali** il Regolamento recepisce e attua la sostanza della recente Circolare del ministero delle Infrastrutture (novembre 2007), determinando che l'importo a base di gara debba essere impostato al lordo della riduzione del 20% applicabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche; questa riduzione è quindi da intendersi compresa nel ribasso proposto dal concorrente e non potrà più essere reimposta dal bando sull'importo a base di gara.

È necessario inoltre sottolineare che, per i contratti che intendano applicare la procedura dell'**appalto integrato**, i fattori ponderali da assegnare ai punteggi attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali, non dovranno essere inferiori a 65 su 100; ciò indurrà le imprese concorrenti a servirsi realmente di progettisti qualificati e non a basarsi prioritariamente su offerte fondate sul prezzo più basso.

Uno degli aspetti che maggiormente limitava, con le precedenti norme, la partecipazione di giovani progettisti, ma anche di quelli meno giovani, era l'eccessiva **quantità dei requisiti che le stazioni appaltanti potevano richiedere**, anche a causa dell'iniqua tendenza, nel caso di forbici, a utilizzare sempre quelli di maggior peso. In questo ambito, quindi, s'introduce il dimezzamento di tali limiti: il fatturato globale passa a una forbice da 2 a 4 volte l'importo a base di gara (era da 3 a 6 volte) e allo stesso modo vengono dimezzati (prima era da 2 a 4 volte, ora da 1 a 2 volte) anche i limiti per la definizione dei requisiti relativi al fatturato specifico per servizi di ingegneria e architettura.

Sempre nel campo dei requisiti di partecipazione, un altro limite presente nella precedente regolamentazione era la **ristrettezza dei possibili titoli da utilizzare nei curricula dai concorrenti**, in particolare da quelli più giovani. Ora, il nuovo Regolamento apporta un positivo miglioramento in quanto all'Allegato N (Curriculum vitae), alla descrizione degli incarichi, delle specializzazioni, della attività scientifica e dei premi ottenuti in concorsi, si aggiungono anche eventuali menzioni ivi ottenute. Un aspetto realistico, in quanto un altro nostro emendamento accolto prevedeva d'introdurre la possibilità per il bando di prevedere la facoltà della commissione giudicatrice di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

È rilevante anche **una sostanziale apertura del mercato in materia di verifica e validazione dei progetti**. Le nuove disposizioni aprono infatti tale attività anche ai professionisti, che hanno ora tre possibilità: per progetti relativi a opere superiori a 20 milioni dovranno ottenere l'accreditamento in base alle norme europee; sotto questa soglia dovranno rispondere alle prescrizioni dettate dal Regolamento per garantire l'indipendenza in relazione al singolo progetto da validare e dovranno essere certificati dal punto di vista della qualità aziendale; infine, per progetti di opere inferiori a 1 milione i professionisti saranno esentati dal possesso della certificazione di qualità aziendale. □ M. G.



Il cantiere della stazione dell'Alta velocità di Napoli Afragola (progetto di Zaha Hadid Architects)

Limitare l'effetto negativo, per una concorrenza basata sulla qualità delle prestazioni professionali, degli eccessivi ribassi nelle gare di progettazione e ottenere di riaprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani progettisti: erano questi i principali obiettivi che il CNAPPC si era posto per il nuovo Regolamento. In prima analisi, questi risultati appaiono in buona parte raggiunti. Con l'entrata in vigore definitiva del nuovo Codice degli Appalti (agosto 2007) non vi erano più ostacoli a presentare rapidamente il nuovo Regolamento di applicazione, e così è stato. Poco prima dello scorso Natale il ministro Antonio Di Pietro ha proposto il testo conclusivo e il Consiglio dei ministri lo ha approvato. Ora si attende il compimento dell'iter che si avrà con la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»; a quel punto entrerà in vigore definitivamente dopo altri 180 giorni, come previsto dal Codice. Pertanto, tutte le citazioni del Regolamento sono comunque da prendere con una certa cautela, in quanto non si possono ancora intendere con forza di legge. Questo nuovo Regolamento, che va a sostituire il vecchio DPR 554/1999, si fonda su un testo-base elaborato da una commissione del ministero delle Infrastrutture a partire dal 2003: successivamente alla prima presentazione del nuovo Codice (primavera 2006), è stato profondamente rivisto e adattato ai nuovi principi stabiliti dal Codice in recepimento della Direttiva UE 18/2004. È stato un lungo iter, che ha visto sempre presente il CNAPPC nel presentare emendamenti e osservazioni, in accordo con ingegneri, geologi e OICE, al fine di semplificare e innovare le

procedure e garantire il più possibile una reale concorrenza basata sulla qualità.

Il settore dei lavori pubblici ha vissuto, negli ultimi cinque anni, molti aspetti di sofferenza. Mentre la legge Merloni cominciava a dimostrare tutta la sua inadeguatezza, si affacciavano sempre più numerose restrizioni del mercato, indotte perlopiù, oltre che da un'inefficacia delle norme e da una loro carente applicazione, anche da una sensibile riduzione delle risorse. Inoltre alcune scelte «politiche» quali l'eliminazione delle tariffe minime, unitamente alle opzioni di molti enti di operare irresponsabilmente mediante la procedura del prezzo più basso nell'ambito di servizi di architettura e ingegneria hanno determinato ulteriori restrizioni del mercato e della concorrenza, riducendo sensibilmente la qualità delle prestazioni ottenute.

Il mercato si stava quindi orientando verso un'ottusa applicazione d'irragionevoli criteri di economicità, del tutto inefficaci in quanto producevano generalmente pessime opere con costi esorbitanti e tempi estremamente dilatati. Occorreva che il nuovo Regolamento ponesse rimedio, attuando nel dettaglio i principi del Codice, a questi numerosi limiti posti a sfavore non solo dei concorrenti (in particolare di quelli più giovani), ma soprattutto degli interessi primari della pubblica amministrazione, e cioè l'efficacia di un'economicità delle procedure attuate al fine di pervenire alla massima qualità possibile della progettazione e della realizzazione.

□ MASSIMO GALLIONE
Vicepresidente CNAPPC